Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. [T.U. IVA]

TITOLO 1 Disposizioni generali

Articolo 2

Cessione di beni

1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. (1)

2. Costituiscono inoltre cessioni di beni (2) :

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36 bis; (7)

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19; (2) (4) (8)

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

3. Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda (5);

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) [i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari]. (6)

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; (14)

g) Omissis. (9)

h) [le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e quater)]; (10)

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; (12)

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e altri prodotti della panetteria ordinaria (compresi crackers e fette biscottate n. d.r.), senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (3);

m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1839, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni. (13)

(11)

---

(1) Per il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, in relazione ad operazioni non soggette ad IVA, vedi l' art. 12, comma 1, della L. 30.12.91, n. 413, con effetto dall'01.01.1993.

(2) L' art. 66, comma 13, del D.L. 30.08.93, n. 331, convertito con modificazioni con L. 29.10.93, n. 427 stabilisce che la disposizione di cui al n. 5) "... non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992."

(3) La presente lettera è stata aggiunta, dall'art. 2, L. 22.12.1980, n. 889, con effetto dal 01.01.81. Nel comunicato pubblicato nella G.U. n. 105 del 07.05.92, inoltre è stabilito che "a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19.12.1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.02.1985, n. 17, le cessioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco (e anche quelle di crusche) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% a partire dal 1 gennaio 1985 (in realtà tale aliquota è stata poi elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, del D.L. 02.03.1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.04.1989, n. 154 a decorrere dal 01.01.89); pertanto, dalla data del 01.01.85 deve ritenersi implicitamente abrogata la lettera l), terzo periodo, del suindicato articolo".

(4) Le disposizioni di cui al presente numero, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1 gennaio 1998, dalle società ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai beni ivi indicati.

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 02.09.97, n. 313. A norma dell'art. 11, comma 8, del citato D.Lgs. n. 313/1997, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Tra le operazioni comprese nella presente lettera devono considerarsi gli apporti ai fondi immobiliari chiusi richiamati nell'art. 8, comma 1-bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, con effetto dal 1° gennaio 2004.

(6) La presente lettera, prima, modificata dall'art. 16 bis, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stata, poi, soppressa dall'art. 1 D.Lgs 02.09.1997, n. 313, a decorrere dal 01.01.98.

(7) Il presente numero prima sostituito dall'art. 16 bis, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato poi così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36 bis;".

(8) Il presente numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 30.12.1991, n. 417 è stato, poi, così modificato dall'art. 16 bis, D.L. 23.02.1995, n. 41.

(9) La presente lettera, che qui viene omessa, è stata soppressa dall'art. 34, D.L. 2.03.1989, n. 69.

(10) La presente lettera prima, modificata dall'art. 10, D.L. 20.06.1996, n. 323, è stata poi abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 2.09.1997, n. 313. A norma dell'art. 11, comma 8, del citato D.Lgs. n. 313/1997, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

(11) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.

(12) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 9, D.P.R. 31.03.1979, n. 94 è stata, poi, così sostituita dall'art. 34, D.L. 2.03.1989, n. 69.

(13) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 30.12.1981, n. 793.

(14) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 16, c. 10, L. 24.12.1993, n. 537